



# *Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

**Vista** la direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**Visto** il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e, in particolare l'articolo 35, recante *“Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene”*;

**Visto** l'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, che prevede che *“il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale”*;

**Visto** lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, redatto sulla scorta delle previsioni di legge sopra riportate e all'esito dell'analisi istruttoria compiuta dai competenti Uffici del Ministero e, in particolare, l'articolo 5 che individua gli impianti di incenerimento da realizzare o da potenziare per soddisfare il fabbisogno residuo nazionale di incenerimento con recupero energetico dei rifiuti urbani e assimilati;

**Visto** il parere rep. 15/CSR della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 4 febbraio 2016;

**Visto** lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri predisposto dalla Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento, che tiene conto delle proposte emendative avanzate dalle Regioni e Province autonome e sottoposto alla mia valutazione con nota Prot. 2829/RIN del 24 febbraio 2016;

**Considerata** la necessità di attivare la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica in relazione a quanto previsto dall'articolo 5 dello schema di DPCM sopra richiamato;

**Vista** la Parte II, Titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e, in particolare, gli articoli 11 e 12;

**Ritenuto** necessario definire la fase di istruttoria endoprocedimentale finalizzata alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica delle misure di pianificazione di cui allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui trattasi, coinvolgendo le competenti Direzioni Generali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

#### **emana la seguente direttiva**

1. La Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento è individuata quale autorità procedente ai fini dell'applicazione di quanto previsto dalla Parte II, Titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica delle misure di pianificazione di cui allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione dell'articolo 35, comma 1, del decreto legge n. 133 del 2014, secondo quanto stabilito dagli articoli da 11 a 18 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. La Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali è individuata quale autorità competente ai fini dell'applicazione di quanto previsto dalla Parte II, Titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica delle misure di pianificazione di cui allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione dell'articolo 35, comma 1, del decreto legge n. 133 del

2014, secondo quanto stabilito dagli articoli da 11 a 18 del decreto legislativo n. 152 del 2006, acquisendo il parere della Commissione VIA/VAS.

3. Il procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica delle misure di pianificazione di cui allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione dell'articolo 35, comma 1, del decreto legge n. 133 del 2014, è concluso entro e non oltre 90 giorni dalla trasmissione, da parte della Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento, del rapporto preliminare di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 alla Direzione Generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali.
4. La Direzione Generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali assicura adeguate forme di pubblicità alla presente direttiva, anche disponendone la pubblicazione sul sito web istituzionale.
5. La presente direttiva è notificata ai competenti Direttori generali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Gian Luca Galletti

